

## Nulli gli atti firmati dai dirigenti “decaduti”

La Commissione tributaria regionale di Milano, con la sentenza 22 luglio 2015, n. 3446, si esprime nuovamente sulla querelle degli atti sottoscritti da funzionari privi della qualifica dirigenziale, con una pronuncia a favore del contribuente (nello stesso senso anche Comm. trib. reg. Milano, 25 giugno 2015, n. 2842; Id., 19 maggio 2105, n. 2184)

Secondo i giudici milanesi, la sentenza della Corte Costituzionale, 25 febbraio 2015, n. 37, con la quale sono decaduti dagli incarichi dirigenziali tutti coloro che erano stati nominati senza un pubblico concorso, ha effetti retroattivi e generali. Essa, pertanto, travolge tutti gli atti sottoscritti da funzionari illegittimi, a eccezione dei rapporti tributari esauriti (atti non tempestivamente impugnati, sentenze passate in giudicato, decorso di prescrizione o decadenza).

L'obbligo di dichiarare nulli gli atti impugnati dal contribuente, afferma la Commissione, non ricadrebbe soltanto sul giudice, ma anche sull'Amministrazione, la quale avrebbe il potere-dovere di annullare in autotutela tutti gli atti sottoscritti da dirigenti decaduti.

Sara Armella  
Lucia Mannarino

Agosto 2015

